



*Divisione Risorse  
Direzione Centrale Amministrazione,  
Pianificazione e Logistica*

*Settore Approvvigionamenti  
Ufficio Gestione Gare*

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LE ESIGENZE DELL’AGENZIA DELLE  
ENTRATE E DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE – ID 2550622**

**AVVISO N. 2**

**ID 2550622**

Con riferimento alla procedura indicata in epigrafe, in conformità a quanto previsto al punto 2.2 (“Chiarimenti”) del Disciplinare di gara, si fornisce il seguente avviso di interesse generale.

**Quesito n. 1** Si chiede un chiarimento in merito all’allegato n. 4 “oneri della sicurezza”, facendo presente che, data la natura prettamente intellettuale del servizio di brokeraggio, lo stesso non è assoggettabile a tali oneri; si chiede quindi conferma che tale dichiarazione debba essere comunque effettuata e che sarà accettata la dichiarazione con importo pari ad € 0,00.

**Chiarimento:** In merito agli oneri della sicurezza, si conferma che il relativo documento di dichiarazione dev’essere comunque presentato e che sarà accettato anche con importo pari ad € 0,00, a cagione della natura del servizio in oggetto.

**Quesito n. 2** Con riferimento alla dichiarazione sul conflitto di interessi potenziale, si chiede conferma del fatto che tale dichiarazione possa essere resa dal procuratore speciale, per quanto a propria conoscenza, in nome e per conto dei soggetti tenuti a renderla (nello specifico, amministratori muniti del potere di rappresentanza e procuratori con potere di impegnare l’impresa).

**Chiarimento:** Si conferma la possibilità che la dichiarazione relativa al conflitto di interessi potenziale possa essere resa anche dal procuratore speciale, per quanto a propria conoscenza, in nome e per conto dei soggetti tenuti a renderla.

**Quesito n. 3** Si chiede un chiarimento riguardo alla durata del contratto normativo. In particolare, si evidenzia che l'art. 3 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale stabilisce che "Il contratto per il servizio di brokeraggio in argomento avrà durata di 54 mesi dalla sottoscrizione del contratto normativo. Le attività oggetto del servizio di brokeraggio assicurativo dovranno essere prestate dal Broker a decorrere dalla data di sottoscrizione di ciascun Contratto Esecutivo e termineranno allo scadere dei 36 mesi di durata delle polizze assicurative (fatte salve eventuali proroghe consentite dalla legge) che verranno sottoscritte dalle Amministrazioni a seguito dell'aggiudicazione della gara per l'affidamento dei servizi assicurativi"; a tal proposito si domanda se il contratto normativo potrebbe avere una durata inferiore dei 54 mesi e se la remunerazione del broker avverrà solo nei 36 mesi di validità del contratto esecutivo o anche nel restante periodo in cui sia in essere solo il contratto normativo.

**Chiarimento:** Come riportato dall'art. 2 dello schema di Contratto Normativo, lo stesso *"ha durata stimata di cinquantaquattro mesi, con decorrenza dalla data di stipula ..."* e conserverà la sua efficacia sino *"al periodo di vigenza delle coperture assicurative, stipulate dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione con la collaborazione del Broker."* Trattandosi di una durata stimata, è possibile che la durata del Contratto Normativo possa avere, una durata inferiore qualora l'attività di supporto, ai fini dell'indizione della gara per l'affidamento dei servizi assicurativi, di cui al punto 5.1 del Capitolato Speciale, venga svolta in un termine minore rispetto alla tempistica massima prevista dal paragrafo 8 del Capitolato Speciale.

In ogni caso il Contratto Normativo, per quanto sopra, non potrà avere una durata superiore del Contratto Esecutivo e comunque quest'ultimo non ha durata di 36 mesi ma, come si evince dal paragrafo 3 del Capitolato Speciale, la sua validità decorre dalla data di sottoscrizione del Contratto Esecutivo *"sino alla scadenza dei 36 mesi di durata delle polizze assicurative (fatte salve eventuali proroghe consentite dalla legge) che verranno sottoscritte dalle Amministrazioni a seguito dell'aggiudicazione della gara per l'affidamento dei servizi assicurativi"*.

La durata del Contratto Normativo non ha alcuna connessione con la remunerazione dell'attività del broker. Difatti, come previsto dal paragrafo 10 del Capitolato Speciale e dall'art. 3 dello Schema di Contratto Normativo, la remunerazione del broker è connessa alla liquidazione dei

premi dovuti alle Compagnie di assicurazione con le quali si saranno stipulate le polizze e quindi alla durata di 36 mesi delle polizze medesime, fatte salve eventuali proroghe consentite dalla legge. Si evidenzia tra l'altro che i premi assicurativi verranno liquidati *“direttamente al broker, il quale provvederà a versare il premio a ciascuna delle Compagnie di assicurazione trattenendo la relativa commissione provvigionale.”*.

In ogni caso, si sottolinea che, a differenza di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2.1 dello Schema di Contratto Normativo, ai sensi di quanto previsto al punto 4 del paragrafo 5.2 ed al paragrafo 7.3, a seguito della sottoscrizione delle nuove polizze il broker prenderà in carico i sinistri pregressi e quindi subentrerà nella gestione dei sinistri aperti con il precedente broker e ancora pendenti. Del resto, come previsto dal paragrafo 6 del Capitolato Speciale, alla scadenza delle nuove polizze il broker stesso dovrà a sua volta *“garantire il corretto passaggio di consegne verso il nuovo fornitore del servizio di brokeraggio assicurativo, mediante consegna a quest'ultimo di tutta la documentazione cartacea ed elettronica inerente ai sinistri pendenti o comunque gestiti.”*.

**Quesito n. 4** Si chiede un chiarimento rispetto all'esatto importo da versare in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, cioè se esso debba intendersi pari ad € 35,00 (come rinvenibile sul portale ANAC) o ad € 225,00, come riportato all'art.11 del Disciplinare di gara.

**Chiarimento:** Si conferma che l'importo corretto, da versare in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, è pari ad € 35,00. Quanto riportato all'art. 11 del disciplinare deve intendersi un refuso.

**Quesito n. 5** Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo mediante pagamento del modello F23, si richiede l'indicazione del codice "causale" al punto n. 9 del modello, in quanto elemento richiesto per l'effettuazione del pagamento.

**Chiarimento:** Gli elementi necessari per il pagamento dell'imposta di bollo sono indicati nel paragrafo 14.1 del disciplinare di gara.

**Quesito n. 6** Si chiede un chiarimento in ordine alla possibilità di assolvimento dell'imposta di bollo con apposizione e debito annullamento di una marca da bollo di € 16,00, in luogo del pagamento mediante modello F23, anche a cagione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria.

**Chiarimento:** Si conferma la possibilità di assolvere l'imposta di bollo dovuta, oltre che mediante pagamento tramite modello F23, anche mediante apposizione di

una marca da bollo di € 16,00, debitamente annullata. In tal caso l'operatore economico dovrà rendere un'autocertificazione dichiarando ai sensi del DPR 445/2000 che la marca da bollo in questione viene utilizzata esclusivamente per la procedura di gara indicata in oggetto.

**Quesito n. 7** Si chiede un chiarimento relativamente all'Offerta Tecnica ed in particolare al carattere previsto per la sua redazione (*times new roman 13*); si chiede conferma di poter inserire nel corpo del testo eventuali grafici e diagrammi esplicativi del contenuto dell'offerta che, sebbene redatti nel formato richiesto, possono essere apposti nell'offerta attraverso immagini pur apparendo in un formato diverso da quello prescelto.

**Chiarimento:** Si dà conferma della possibilità di inserire, nel corpo del testo dell'Offerta Tecnica, grafici e diagrammi esplicativi del contenuto della stessa, anche laddove questi – essendo apposti mediante immagini – potrebbero apparire di formato diverso da quello previsto per la redazione dell'Offerta Tecnica.

**Quesito n. 8** Relativamente alla figura del responsabile del servizio ed al numero di *risk assessment* gestiti direttamente, di cui al punto 5.2) dell'Offerta Tecnica, si chiede conferma che l'indicazione circa i 7 anni sia da considerarsi un mero refuso, volendosi intendere n. 7 *risk assessment* quale numero minimo indicato nel Capitolato.

**Chiarimento:** Si dà conferma che trattasi di un mero refuso. Il Capitolato al punto 7.1. dispone infatti espressamente che “Il Responsabile del Servizio dovrà essere un dipendente/collaboratore del Broker, con esperienza di almeno 10 anni nel ruolo nel settore assicurativo e dovrà aver gestito direttamente almeno 7 progetti di Risk Assessment, salvo offerta migliorativa”.

**Quesito n. 9** Si richiede un chiarimento in relazione ai punti 5.2) e 6.2) dell'Offerta Tecnica, domandando se in tali sezioni debba essere indicato solo il numero di *risk assessment* per le due figure del Responsabile del Servizio e dell'Esperto come richiesto nei criteri di valutazione; ciò in quanto all'allegato 3 è indicata la dicitura “inserire relazione descrittiva per ciascuna delle voci 5.2) e 6.2)”.

**Chiarimento:** Si conferma che nelle sezioni dell'offerta tecnica 5.2 e 6.2 si debba indicare solo il numero di risk assessment.

**Quesito n. 10** Si domanda un chiarimento relativamente all'art. 11 dello Schema di Contratto Normativo “Responsabilità Civile” e, in particolare, al seguente inciso: “Il Contraente si obbliga a tenere indenne e, dunque, risarcire le Amministrazioni per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che le stesse dovessero subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o

avanzata nei loro confronti da parte di terzi”. Sul punto si chiede conferma che tale formulazione sia da intendersi nel senso che il broker sia considerato responsabile di ogni danno e/o pregiudizio da esso arrecato alle Amministrazioni, in conseguenza delle sole attività da esso svolte nei confronti delle Amministrazioni, anche a seguito di accertamento giudiziale.

**Chiarimento:** In merito alla responsabilità del broker, si conferma che questi debba essere ritenuto responsabile per ogni danno e/o pregiudizio da esso arrecato alle Amministrazioni, in conseguenza delle sole attività da esso svolte nei confronti delle Amministrazioni, anche a seguito di accertamento giudiziale.

**Quesito n. 11** Si richiede un chiarimento in relazione all’art. 20 dello Schema di Contratto Normativo “Designazione del Responsabile del trattamento”. In particolare, si chiede conferma che, in caso di aggiudicazione, il broker sia nominato Titolare autonomo del Trattamento dei dati e non Responsabile, in virtù sia delle specifiche attività svolte dall’intermediario assicurativo sia di quanto recentemente disposto dal Garante della Privacy sul tema della corretta veste giuridica delle Imprese di Assicurazione (cui la figura del broker viene assimilata per analogia di attività svolta), atte ad essere nominate Titolari del trattamento dei dati, di cui al provvedimento n. 9169688. Si afferma che il broker, al fine di poter correttamente svolgere il suo ruolo di intermediario nell’interesse del cliente, necessita di un grado ampio di autonomia operativa, che sarebbe possibile ottenere solo attraverso la qualifica di Titolare. In particolare, si osserva che, ai fini della qualificazione di un soggetto quale titolare o responsabile del trattamento, è necessario valutare, caso per caso, la specificità dell’attività posta in essere, non rilevando a tal fine la modalità con la quale avviene il trasferimento dei dati. Inoltre, l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa non può in alcun modo formare oggetto di “delega” da parte del soggetto che affida tale servizio (presupposto di una nomina a Responsabile), in quanto la stessa può essere svolta esclusivamente da soggetti specializzati e sottoposti ad una disciplina di settore. Si rammenta che l’attività di intermediazione assicurativa, infatti, è disciplinata da una specifica normativa primaria e secondaria (artt. 1882 ss. c.c.; d.lgs. n. 209/2005 – “Codice delle assicurazioni”; Regolamento IVASS n. 40/2018) che ne riserva l’esercizio ad operatori specializzati operanti sotto la vigilanza di un’Autorità di controllo (IVASS). Viene altresì precisato che la base giuridica legittimante il trasferimento dei dati può essere rinvenibile nell’art. 6, par.1, lett. b), del Regolamento stesso (trattamento necessario per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte); da che si evincerebbe come un trattamento effettuato a fini diversi da quelli di intermediazione assicurativa (es. marketing) sia precluso, pena la violazione degli obblighi contrattuali e della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

**Chiarimento:** Si conferma la correttezza della soluzione proposta nel quesito, in quanto il Garante nel parere n. 9169688 ha stabilito che “la società assicuratrice, aggiudicataria del servizio di copertura assicurativa, agisce in qualità di autonomo titolare in quanto non pone in essere un trattamento di dati “per conto” dell’ente aggiudicante, circostanza questa che, peraltro, priverebbe la società medesima dell’autonomia necessaria [...] l’ente aggiudicante e la compagnia assicuratrice perseguono interessi separati e distinti, come del resto emerge dalla citata normativa di settore che, nel definire in maniera dettagliata tutti gli aspetti dell’attività assicurativa, individua gli obblighi che ricadono sulle parti contraenti (in tal senso, v. anche artt. 1882 e ss. c.c.)” Alla luce di ciò, pertanto, le compagnie assicurative e di conseguenza anche i Broker non possono che rivestire il ruolo di autonomo Titolare del trattamento.

In sede di stipula contrattuale verrà recepita la predetta indicazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Francesco Vasta  
Firmato digitalmente

*L’originale è archiviato presso l’Ufficio emittente*